

**AVVISO n.10487**

**23 Giugno 2009**

**MTA–Blue Chip**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto : UNIONE DI BANCHE ITALIANE  
dell'Avviso  
Oggetto : Inizio delle negoziazioni dei "Warrant azioni  
ordinarie UBI Banca 2009/2011" –  
Disposizioni di Borsa Italiana; also in English

***Testo del comunicato***

***Disposizioni della Borsa***

Società emittente:	<b>Unione di Banche Italiane S.c.p.a.</b>
Strumenti finanziari:	Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011 (“Warrant”)
Oggetto:	<b>INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI</b>
Data inizio negoziazioni:	<b>25 giugno 2009</b>
Mercato di quotazione:	MTA – Blue Chip
Disposizioni normative:	Provvedimento di ammissione n. 6338 del 16/06/2009 di Borsa Italiana S.p.A.

### **CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

Denominazione a Regolamento:	Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011
Numero dei warrant in circolazione:	n. 639.145.900 Warrant
Rapporto di esercizio:	sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria UBI Banca ogni n. 20 Warrant presentati per l’esercizio
Periodo di esercizio:	dal 1° giugno 2011 al 30 giugno 2011
Prezzo di esercizio:	Euro 12,30 per azione
Codice ISIN:	IT0004495187
Quantitativo minimo di negoziazione:	n. 1 Warrant

### **INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA TRADELECT**

DESCRIZIONE/LONG NAME:	WARR UBI 09-11
SHORT NAME:	WARR UBI 09-11
SIGLA/LOCAL MARKET TIDM:	WUBI11
SEGMENT/SECTOR:	MB1/IBW
TIDM:	B36F
EXCHANGE MARKET SIZE:	500.000

### **DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA**

Essendosi verificate le condizioni di cui all’articolo 2.4.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, dal giorno **25 giugno 2009** i “WARR UBI 09-11” verranno iscritti nel listino ufficiale.

Allegato:

- Regolamento dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011”

Company:	<b>Unione di Banche Italiane S.c.p.a.</b>
Type of securities:	Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011 ("Warrant")
Subject:	<b>START OF TRADING</b>
Listing Date:	<b>June 25, 2009</b>
Trading Market:	MTA – Blue Chip
Measure:	Decision nr. 6338 of June, 16 2009 of Borsa Italiana S.p.A.

### **SECURITIES MAIN DATA**

Name in the Rule:	Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011
Number of warrants:	nr. 639.145.900 Warrants
Subscription Ratio:	subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr. 20 warrants
Exercise period:	from June 1, 2011 to June 30, 2011
Strike price:	Euro 12,30 for each share
ISIN Code:	IT0004495187
Minimum trading lot:	nr. 1 Warrant

### **INFORMATION FOR TRADING ON THE TRADELECT PLATFORM**

DESCRIPTION/LONG NAME :	WARR UBI 09-11
SHORT NAME:	WARR UBI 09-11
TICKER SYMBOL/ LOCAL MARKET TIDM:	WUBI11
SEGMENT/SECTOR:	MB1/IBW
TIDM:	B36F
EXCHANGE MARKET SIZE:	500.000

### **PROVISIONS OF BORSA ITALIANA**

Considering that the conditions provided for by article 2.4.2 of the Rules of the markets organised and managed by Borsa Italiana have occurred, as of **June 25, 2009** "WARR UBI 09-11" will be included on the Official List.

## Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011"

### Articolo 1 - Delibera

In data 9 maggio 2009, l'Assemblea Straordinaria di UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("UBI" o la "Banca") ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile a pagamento ("Aumento di Capitale") di nominali massimi Euro 79.893.237,50, mediante emissione fino a n. 31.957.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi godimento regolare corrispondente a quello delle azioni UBI in circolazione al momento dell'emissione (le "Azioni di Compendio"), posto a servizio dei n. 639.145.900 Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011 (i "Warrant") di cui al presente Regolamento.

I Warrant sono assegnati gratuitamente agli azionisti della Banca alla data del 18 maggio 2009 (gli "Azionisti"), in ragione di n. 1 (uno) Warrant per ogni azione UBI detenuta.

La consegna dei Warrant avviene mediante messa a disposizione degli Azionisti per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Aderenti") in data 21 maggio 2009.

### Articolo 2 - Diritti dei portatori dei Warrant

Fatto salvo quanto stabilito al successivo Articolo 7 del presente Regolamento, i Warrant attribuiscono agli Azionisti ed ai loro aventi causa (i "Titolari") il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 20 (venti) Warrant detenuti (il "Rapporto di Esercizio"), al prezzo di Euro 12,30 (il "Controvalore per l'Esercizio"), con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabiliti al successivo articolo 4 del presente Regolamento (il "Diritto di Sottoscrizione"). Il Controvalore per l'Esercizio rappresenta il prezzo che i Titolari dovranno corrispondere ogni 20 Warrant presentati per l'esercizio.

### Articolo 3 - Regime di forma e circolazione

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, ammessi al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008).

### Articolo 4 - Modalità, termini e condizioni di esercizio dei Warrant

I Titolari dei Warrant potranno esercitare il proprio Diritto di Sottoscrizione per un periodo di 30 giorni di calendario a decorrere dal 1° giugno 2011 e sino al 30 giugno 2011 (il "Periodo di Esercizio") - salvo le ipotesi di sospensione di cui al successivo Articolo 5 - secondo il Rapporto di Esercizio di 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 20 (venti) Warrant detenuti.

Il Diritto di Sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione, durante il Periodo di Esercizio e fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo articolo 5, di apposita richiesta di sottoscrizione (la "Richiesta di Esercizio", da compilarsi secondo il modello allegato) all'Intermediario Aderente presso cui i Warrant sono detenuti.

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il quinto giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Esercizio.

Qualora ai Titolari spettasse, anche a seguito di rettifiche eseguite ai sensi del successivo articolo 7 un numero non intero di Azioni di Compendio, gli stessi avranno diritto a sottoscrivere Azioni di Compendio fino al numero intero e non si darà corso alla Richiesta di Esercizio per la frazione eccedente l'intero.

Il Controvalore per l'Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa Richiesta di Esercizio, senza spese, oneri o commissioni aggiuntive a carico dei Titolari.

In sede di presentazione della Richiesta di Esercizio, i Titolari dovranno, a pena di inefficacia della Richiesta di Esercizio medesima, (i) prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act 1933* e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e (ii) dichiarare di non essere una *U.S. Person*, come definita ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

#### Articolo 5 - Sospensione del Periodo di Esercizio

Il Periodo di Esercizio dovrà intendersi automaticamente sospeso:

- a) dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla distribuzione di dividendi, e sino alla data di stacco dei relativi dividendi (esclusa);
- b) dalla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'incorporazione di UBI in altra società, ovvero di fusione o scissione, e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea.

In relazione al punto a) del presente articolo, nell'ipotesi in cui l'assemblea non deliberi la distribuzione dei dividendi, la Sospensione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea.

Il Periodo di Esercizio inizierà a decorrere nuovamente dal giorno di borsa aperta immediatamente successivo all'ultimo giorno del periodo di sospensione, per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio al momento della sospensione e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni di borsa aperta.



#### Articolo 6 - Termine di validità dei Warrant

I Warrant per i quali non sia stata presentata una Richiesta di Esercizio diverranno privi di effetti, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del Periodo di Esercizio, come eventualmente prorogata ai sensi dell'articolo 5 ("Data di Scadenza") ed ogni relativo diritto si intenderà automaticamente prescritto.

#### Articolo 7 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Banca

Qualora, tra la data di emissione dei Warrant e il giorno in cui verranno messe a disposizione dei Titolari le Azioni di Compendio, tenuto conto a tal fine di quanto previsto all'articolo 5, siano deliberate ed eseguite operazioni sul capitale sociale della Banca, il Rapporto di Esercizio ed il Controvalore per l'Esercizio indicati al precedente articolo 2 del presente Regolamento potranno essere rettificati da UBI in particolare:

- a) nelle ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, realizzati mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero di altre operazioni che diano luogo ad un diritto negoziabile, il Controvalore per l'Esercizio sarà diminuito di un importo, espresso in Euro ed arrotondato al terzo decimale più vicino, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex}) \times 20 \times \text{Rapporto di Esercizio}$$

dove:

- " $P_{cum}$ " indica la media aritmetica semplice degli ultimi tre prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria della Banca, registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- " $P_{ex}$ " indica il rapporto tra: i) la somma tra il numero di azioni presenti sul mercato ante aumento di capitale moltiplicate per  $P_{cum}$  e le nuove azioni emesse moltiplicate per il prezzo di emissione delle nuove azioni e ii) il numero di azioni totali in circolazione post aumento di capitale.

In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula (anche se  $P_{ex}$  è maggiore di  $P_{cum}$ ), il Controvalore per l'Esercizio potrà essere incrementato.

Allo stesso modo, in nessun caso il Controvalore per l'Esercizio, come rideterminato sulla base della precedente formula, potrà essere inferiore al valore nominale dell'Azione di Compendio, come di volta in volta modificato e fatto salvo il caso in cui, per effetto di una modifica dello statuto di UBI, non sia indicato il valore nominale delle azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 3 del codice civile.

- b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale con assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto fra le azioni spettanti in assegnazione gratuita e quelle esistenti; in tali casi, a fronte della modifica del Rapporto di Esercizio, il Controvalore per l'Esercizio rimarrà invariato. Tuttavia, in conseguenza

dell'aumento gratuito del capitale, il prezzo di sottoscrizione di un'Azione di Compendio risulterà modificato proporzionalmente;

c) nelle ipotesi di:

- aumento gratuito del valore nominale delle azioni;
- riduzione valore nominale delle azioni per perdite;
- aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
- incorporazione di altra società in UBI,

il Rapporto di Esercizio ed il Controvalore per l'Esercizio non saranno rettificati;

d) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente rettificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento; in tali casi a fronte della modifica del Rapporto di Esercizio, il Controvalore per l'Esercizio rimarrà invariato. Tuttavia, in conseguenza del raggruppamento o frazionamento delle azioni, il prezzo di sottoscrizione di un'Azione di Compendio risulterà modificato proporzionalmente;

e) nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale di UBI, attuata mediante annullamento di azioni possedute dai soci, il Rapporto di Esercizio sarà rettificato mediante diminuzione del numero di Azioni di Compendio offerte in sottoscrizione ai Titolari dei Warrant, in misura proporzionale alle azioni oggetto di annullamento; in tali casi, a fronte del decremento del numero di Azioni di Compendio, il Controvalore per l'Esercizio non subirà rettifiche;

f) nelle ipotesi di incorporazione di UBI in altra società, ovvero di fusione o scissione, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante variazione, in ragione del rapporto di concambio, del numero di Azioni di Compendio offerte in sottoscrizione per ciascun Warrant; in tali ipotesi, il Controvalore per l'Esercizio non subirà alcuna rettifica;

g) In caso di distribuzione da parte della Banca di un dividendo in contanti il cui importo ecceda il Limite di Dividendo si procederà a rettificare il Controvalore per l'Esercizio di ciascun Warrant che sarà diminuito di un importo, espresso in Euro ed arrotondato al terzo decimale più vicino, pari alla differenza tra il dividendo distribuito e il Limite di Dividendo.

Dove **Limite di Dividendo** indica il 10% della media dei prezzi ufficiali dell'azione nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data in cui l'organo competente della società delibera la distribuzione di acconti sui dividendi ovvero la data in cui l'organo competente della società approva il progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione del dividendo.



L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte di UBI di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Controvalore per l'Esercizio ed il Rapporto di Esercizio potranno essere rettificati da UBI sulla base di metodologie di generale accettazione.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'emissione delle obbligazioni convertibili UBI Banca fino ad un ammontare massimo di Euro 640.000.000 e l'aumento di capitale di massimi Euro 640.000.000 al servizio di dette obbligazioni, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria di UBI del 9 maggio 2009, che ha conferito delega al Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, non darà luogo ad alcuna rettifica del Rapporto di Esercizio e del Controvalore per l'Esercizio dei Warrant.

### Articolo 8 - Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del presente Regolamento, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant da parte di alcune tipologie di investitori, residenti e non residenti in Italia. Quanto segue non costituisce un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

#### 8.1. Regime impositivo relativo all'assegnazione dei Warrant

L'assegnazione dei Warrant non determina l'emersione di plusvalenze o di minusvalenze in capo all'assegnatario.

Ai fini dell'individuazione del costo fiscalmente riconosciuto rilevante per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei Warrant si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 16/9/674 del 10 maggio 1985 in materia di cessione di diritti di opzione.

#### 8.2. Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant

In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresa, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del d.p.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, di seguito, "Decreto 917"). Le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali i Warrant) sono infatti assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale previsto per la cessione di partecipazioni.

Il regime di tassazione della plusvalenza varia pertanto a seconda del soggetto che pone in essere la cessione; in particolare:

(A) se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati;



- la plusvalenza è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "non qualificata" (come di seguito definita); in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997;
- la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per il 49,72% ed è tassata con aliquota progressiva se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "qualificata" (come di seguito definita) ai sensi dell'articolo 68, comma 3, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008.

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera "qualificata" se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Al fine di stabilire se tali percentuali minime siano state superate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi; pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate;

(B) se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 917, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza è esente da imposizione nella misura del 95% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del Decreto 917.

Peraltro, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36 del 4 agosto 2004 con riferimento al regime di *participation exemption*, la plusvalenza derivante dalla cessione di diritti di opzione si qualifica per il regime di esenzione solo se il diritto di opzione è ceduto dal proprietario della relativa partecipazione, da cui il diritto di opzione deriva. Al contrario, il regime di esenzione non spetta - e trova applicazione il regime di tassazione ordinario - se il diritto di opzione è ceduto da un terzo al quale il diritto di opzione è pervenuto separatamente dalla partecipazione cui il diritto di opzione è collegato. Tale interpretazione trova applicazione anche nel caso in cui oggetto di cessione siano i Warrant.



Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili;

(C) se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali, la plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 58, comma 2, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del Decreto 917.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili;

(D) Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto 917, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (lettera A sopra);

(E) Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e da OICR soggetti alla disciplina di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (fondi comuni di investimento in valori mobiliari e SICAV), sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota (i) dell'11% per i fondi pensione, e (ii) del 12,5% per gli OICR. Disposizioni particolari con riguardo alla misura della imposta sostitutiva trovano applicazione con riferimento agli OICR che investono in partecipazioni qualificate, il cui regime fiscale è regolato dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 505 del 23 dicembre 1999, come modificato dal D. Lgs. n. 221 del 19 luglio 2000.

(F) Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell'art. 14bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

(G) se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:

- la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia se, congiuntamente, i Warrant (i) sono negoziati in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999;
- la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 68, comma 3, Decreto 917, e del D. M. del 2 aprile 2008 (ed è soggetta a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente) nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione "qualificata" negoziata in mercati regolamentati.

Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in

modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Inoltre, non sono soggette ad imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di Warrant che si riferiscano a partecipazioni non qualificanti, a condizione che il soggetto cedente sia residente in uno Stato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto 917 e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati, nonché alla relativa prassi amministrativa.

#### Articolo 9 - Quotazione

La Banca farà istanza per richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale.

#### Articolo 10 - Avvisi ai Titolari

Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni di UBI ai Titolari dei Warrant saranno effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

#### Articolo 11 - Legge applicabile e foro competente

I Warrant sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con i Warrant ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo, ovvero, ove il Titolare dei Warrant rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1469-bis del Codice Civile, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

#### Articolo 12 - Varie

La titolarità dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Senza necessità del preventivo assenso dei Titolari dei Warrant, UBI potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Titolari dei Warrant.



**RICHIESTA D'ESERCIZIO**

<sup>†</sup>Da compilare tutto a cura del titolare dei Warrant

"Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011"

A [inserire dettagli dell'Intermediario Adesente]

Attenzione di [•]

[•]

e per conoscenza:

A UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

Attenzione di [•]

[•]

**Oggetto:** Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011

1. Il titolare del Warrant

✱

\_\_\_\_\_

Cognome e nome o ragione sociale della società  
del titolare del Warrant

✱

\_\_\_\_\_

Via e numero civico

✱

\_\_\_\_\_

Comune, provincia

✱

---

Telefono

con la presente esercita in modo irrevocabile i Warrant di cui è titolare secondo le modalità previste nel Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011".

Numero di Warrant da esercitare

\*

---

2. Con la presente il titolare del Warrant ordina irrevocabilmente all'Intermediario Aderente di trasferire le Azioni di Compendio al seguente conto:

\*

---

Titolare del conto (Cognome o ragione sociale)

\*

---

Conto N.

\*

---

presso

\*

---

Codice banca

3. I Warrant non verranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del "United States Security Act" del 1933; i Warrant non sono ammessi alla contrattazione in una borsa statunitense o in altro modo registrati presso la "Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC") ai sensi della "United States Commodity Exchange Act". L'emittente non è registrato come intermediario di borsa ("Commission Merchant") presso la CFTC. Con l'acquisto o l'accettazione dei Warrant il titolare del Warrant garantisce di non essere "United States Person" come definito in seguito e garantisce inoltre che

venderà i Warrant, qualora in futuro dovesse rientrare nella definizione di *'United States Person'*; il titolare del Warrant garantisce inoltre che non ha mai in nessun periodo venduto o negoziato sia direttamente sia indirettamente i Warrant negli Stati Uniti e che non intende farlo in futuro; il titolare del Warrant garantisce inoltre che (a) non ha mai offerto, venduto o negoziato Warrant nei confronti di una *'United States Person'* e che non lo farà (né per se stesso né per terzi) in futuro e che (b) i Warrant non siano stati acquisiti per conto di una *'United States Person'*. In caso di vendita del Warrant il titolare del Warrant si impegna a consegnare all'acquirente copia del presente Regolamento ovvero ad informarlo per iscritto delle limitazioni oggetto del presente paragrafo.

Si applicano le definizioni seguenti: con "Stati Uniti" si intendono gli Stati Uniti d'America (inclusi tutti gli stati, il "*District of Columbia*" nonché ogni altro territorio, possedimento o area che rientri sotto la loro giurisdizione); per "*United States Person*" si intende un cittadino o un residente negli Stati Uniti d'America, così come società di capitali e di persone o altre forme di società costituite ai sensi della legislazione degli Stati Uniti d'America o di ognuna delle relative suddivisioni politiche, nonché amministrazioni fiduciarie tali che, indipendentemente dall'origine delle loro entrate, sono soggetti a tassazione negli Stati Uniti d'America.

Il titolare del Warrant accetta che la presente dichiarazione sia presentata ad enti ed altri uffici pubblici (anche fuori della Repubblica Italiana).

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Luogo Data

\*

\_\_\_\_\_  
Firma (firme) del titolare del Warrant